



COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO OBČINA SOVODNJE OB SOČI

PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA

N. Št.	64
Data Dne	16.12.2019

OGGETTO: ZADEVA:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. OBČASNA RACIONALIZACIJA DELEŽEV V DRUŽBAH Z JAVNO KAPITALSKO NALOŽBO V SKLADU Z 20. ČL. ZU ŠT. 175/2016 (ENOTNO BESEDILO O DRUŽBAH Z JAVNIM KAPITALSKIM DELEŽEM), KOT JE BILO SPREMENJENO Z ZU 100/2017.
-----------------------------	--

L'anno 2019 il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sede comunale di Savogna d'Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale.

Leta 2019 dne šestnajstega decembra ob 18.30 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči sestal Občinski svet.

Risultano presenti (P=presente A=assente):

Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):

1. PISK Luca	P	8. ZOTTI Marko	P
2. FLORENIN Alenka	P	9. SAMBO Edoardo	P
3. PASSON Alida	P	10. ČAVDEK Julijan	P
4. FIGELJ Erik	P	11. DEVETAK Tatjana	P (fino alle/do 19.56)
5. PETEJAN Erik	P	12. TOMMASI Kristian	P
6. CERNIC Dolores	P	13. ŠOLC Martina	P
7. BUTKOVIČ Ljubica	P		

Assiste alla seduta il Segretario comunale, Avv. Maria Concetta Monetti.

Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco il sig. Luca Pisk.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Seji prisostvuje občinska tajnica odv. Maria Concetta Monetti.

Seji predseduje župan g. Luca Pisk.

Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednik otvori razpravo o točki na dnevnem redu.

PARERI ESPRESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

MNENJI PODANI V SKLADU Z 49. IN 147.BIS ČLENOM ZU ŠT. 267/2000

<p>Si attesta la legittimità, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. <i>Potruje se zakonitost in pravilnost upravnega postopka.</i></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE <i>OBČINSKI TAJNIK</i> f.to/l.r. Dott.ssa Maria Concetta MONETTI</p> <p>Savogna d'Isonzo / Sovodnje ob Soči, 12.12.2019</p>	<p>Si attesta la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria. <i>Potruje se računovodsko pravilnost in finančno kritje.</i></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA INCARICATO DI P.O. <i>ODGOVORNA OSEBA ZA EKONOMSKO-FINANČNO PODROČJE - VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE</i> f.to/l.r. Susanna CERNE</p> <p>Savogna d'Isonzo / Sovodnje ob Soči, 12.12.2019</p>
---	--

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs n. 175 dd. 19.08.2016, che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs n. 100 dd. 16.06.2017 (cd. Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P., i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto pertanto che il Comune, fermo restando quanto appena detto, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 comma 2 del T.U.S.P. può mantenere partecipazioni in società di:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- ovvero (art. 4 comma 3 del T.U.S.P.) “Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Rilevato che ai sensi dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3.bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i, e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.,S.P.;

Considerato che per le società in house providing sulle quali il Comune esercita il cd. “controllo analogo” (IS.A. Srl e IRISACQUA Srl) l'art. 16, c. 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia

effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che le società in house citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

Considerato che le partecipate IRISACQUA Srl ed IS.A. Isontina Ambiente Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato - ora Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascuno Comune Socio, incluso Savogna d'Isonzo), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano in house e sono sottoposte al cd “controllo analogo”;

Considerato inoltre che dette Società in house sono interessate dalle previsioni di cui alla L.R. n. 5/2016 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in base alla quale è stata istituita a livello regionale una Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd AUSIR);

Preso atto che, in data 22.11.2017 (data iscrizione Libro Soci), il Comune di Savogna d'Isonzo ha acquisito la partecipazione in SAF Autoservizi FVG Spa, per una quota pari allo 0,01% del capitale sociale (i Comuni della provincia di Gorizia ne sono soci per una quota complessiva pari all'1,09%);

Preso atto inoltre che in data 27.03.2018 il Comune di Savogna d'Isonzo ha acquisito una ulteriore partecipazione societaria in seguito alla cessione ai Comuni delle quote possedute dalla Provincia di Gorizia, nella APT Azienda Provinciale Trasporti Spa, per una quota pari al 0,63% del capitale sociale;

Richiamato l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D. Lgs. n.175/2016, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, *“Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)”*;

Dato atto che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale e che comunque la partecipazione azionaria del Comune di Savogna d'Isonzo nelle citate società APT e SAF è minima e non comporta alcun onere;

Ritenuto pertanto di mantenere anche le partecipazioni azionarie nelle società SAF Autoservizi FVG Spa ed APT Azienda Provinciale Trasporti Spa, in quanto conformi alla normativa citata;

Preso atto infine della situazione della società ADA Aeroporto "Amedeo Duca d'Aosta" Scpa, oggetto di separata deliberazione in data odierna, con cui viene stabilito di non partecipare alla nuova ricapitalizzazione della società citata;

Vista la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Savogna d'Isonzo;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito del Consiglio comunale, dato atto che le decisioni sulle materie di cui al presente atto vertono su atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali;

Viste le Linee Guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti, e recentemente aggiornate;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO della discussione che viene sintetizzata come segue:

IL CONSIGLIERE ČAVDEK propone che venga costituita una Commissione per le partecipate per verificare il ruolo del Comune nelle società. È importante detenere le partecipazioni nelle società che erogano servizi ai cittadini e che hanno un'importanza strategica. IL SINDACO PISK accetta la proposta.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato e del Ragioniere, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa;

Con voti espressi nei modi di legge, che danno il seguente risultato: favorevoli 13 contrari 0 astenuti 0.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Savogna d'Isonzo alla data del 31.12.2018;
2. di dare atto, in riferimento alla propria precedente Deliberazione n. 63 dd. odierna richiamata nelle premesse, relativa alla società ADA Aeroporto "Amedeo Duca d'Aosta" Scpa, che la quota di partecipazione del Comune di Savogna d'Isonzo è stata azzerata dal Consiglio di amministrazione della società stessa nella seduta del 27 novembre 2019 e che il Comune non parteciperà alla nuova ricapitalizzazione;
3. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla struttura competente per il Monitoraggio, l'indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del T.U.S.P., come modificato dall'art. 21 del cd. Correttivo, istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dipartimento del Tesoro);

4. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.

IL PRESIDENTE
PRESEDNIK
f.to / *l.r.* Luca Pisk

IL CONSIGLIERE ANZIANO
STAREJŠI SVETNIK
f.to / *l.r.* Alenka Florenin

IL SEGRETARIO
COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK
f.to / *l.r.* Avv. / *odv.* Maria
Concetta Monetti

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/12/2019 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 02/01/2020.

Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 18. 12. 2019, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno dne 2. 1. 2020.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNA OSEBA ZA OBJAVO**
f.to / l.r. Dott.ssa Veronika Sancin

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2019 al 02/01/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od 18. 12. 2019 do 2. 1. 2020, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.

Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNA OSEBA ZA OBJAVO**

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/01/2020, decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Na podlagi D. Z. št. 21/2003 ter njegovih sprememb in dopolnitev je ta sklep postal izvršljiv dne 3. 1. 2020, oz. po preteku 15 (petnajstih) dni od njegove objave.

Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 3. 1. 2020

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNA OSEBA ZA OBJAVO**
f.to / l.r. Dott.ssa Veronika Sancin

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Kopija enaka izvorniku za administrativne potrebe.

Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 18. 12. 2019

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNA OSEBA ZA OBJAVO**
Dott.ssa Veronika Sancin